

CONTRIBUTO UNIFICATO

N. 2953 / 14



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17625-2011 proposto da:

CAFFARO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 08140590582),  
in persona del Commissario Straordinario pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
LUIGI CANINA 6, presso l'avvocato PAVIOTTI ROBERTO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a R.G.N. 17625/2011

marginale del ricorso;

- ricorrente - Rep. C.I.

contro

Ud. 20/11/2013

ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE pu

Oggetto

Opposizione  
stato  
passivo.  
Art. 253 II  
comma d.  
lgs.  
n.152/06.  
Sussistenza  
del  
privilegio  
speciale  
immobiliare  
per il  
credito  
derivante da  
spese  
relative ad  
interventi  
di bonifica  
effettuati  
d'ufficio,  
su incarico  
del  
Ministero  
dell'Ambiente,  
per il  
disinquinamento  
di siti di  
interesse  
nazionale.

bel

2013

1780

DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F.  
02096520305), in persona del Direttore Generale pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che  
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
MARPILLERO MARCO, giusta procura speciale per  
Notaio dott. PIERLUIGI COMELLI di UDINE - Rep.n.  
43553 del 28.10.2013;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE,  
depositato il 26/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere  
Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PAVIOTTI  
ROBERTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato  
ROMANELLI GUIDO e SUSANNA ERRERA (con delega) che  
ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Udine, con decreto del 26.5.011, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) del Friuli V. Giulia allo stato passivo della Caffaro s.r.l. in Amministrazione Straordinaria, ha riconosciuto collocazione privilegiata, ai sensi dell'art. 253 II comma del d. lgs. n. 152/06, al credito vantato dall'opponente a titolo di corrispettivo degli interventi di analisi delle acque e dei terreni e di validazione del piano di caratterizzazione del sito di Torviscosa, di proprietà della società insolvente, eseguiti, su incarico del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del programma di bonifica del sito inquinato di interesse nazionale della laguna di Marano e Grado, al cui interno ricade Torviscosa.

Il giudice ha rilevato che gli interventi, eseguiti d'ufficio a causa dell'inadempimento della Caffaro, secondo quanto previsto dall'art. 252 del decreto per i siti inquinati di interesse nazionale, erano in tutto e per tutto equiparabili a quelli eseguiti, anch'essi d'ufficio, nei rispettivi ambiti di competenza locale, dai comuni e dalle regioni, ai sensi dell'art. 250 del medesimo decreto; che pertanto i crediti derivanti dall'attività svolta dall'ARPA per il Ministero godevano del privilegio immobiliare previsto dal successivo art. 253, II comma, del d. lgs. cit., che, richiamando gli interventi "di cui all'art. 250", il quale a sua volta richiamava "gli interventi di cui all'art. 242", doveva essere interpretato, in via logica e sistematica, come attributivo del privilegio a tutti i crediti sorti a seguito di interventi d'ufficio e non, come preteso dagli organi della procedura, unicamente a quelli effettuati per conto degli enti territoriali.

Caffaro s.r.l. in liquidazione in A.S. ha chiesto la cassazione del provvedimento con ricorso affidato ad un unico motivo, cui ARPA ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 253 e 250 d. lgs. n. 152/000, Caffaro s.r.l. in A.S. sostiene che il privilegio speciale sugli immobili oggetto dell'attività di bonifica può essere riconosciuto ai soli crediti derivanti da



interventi eseguiti d'ufficio, in via sostitutiva, su incarico di comuni e regioni, ma non anche a quelli eseguiti su incarico del Ministero dell'Ambiente.

Deduce, a fondamento del proprio assunto, che, attraverso la censurata interpretazione analogico-estensiva, il tribunale ha violato il canone ermeneutico "*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*", ed osserva che, se davvero il legislatore avesse voluto estendere il privilegio anche agli interventi disposti dal Ministero dell'Ambiente, l'art. 253 non si sarebbe limitato a richiamare i soli interventi di cui all'art. 250 (ovvero quelli effettuati d'ufficio dagli enti territoriali) ma avrebbe dovuto citare anche le procedure di bonifica eseguite da detto Ministero ai sensi dell'art. 252.

Rileva, sotto altro profilo, che tale mancata previsione non determina disparità di trattamento fra situazioni identiche (e non comporta, pertanto, alcun dubbio di costituzionalità), essendovi diversità fra le due norme sia dal punto di vista letterale (in quanto l'art. 250, la cui rubrica recita "*bonifica da parte dell'amministrazione*", si riferisce alle "*procedure ed agli interventi di cui all'art. 242*", mentre l'art. 252, la cui rubrica recita "*siti di interesse nazionale*", si riferisce "*alla procedura di bonifica di cui all'art. 242*"), sia dal punto di vista sostanziale, posto che l'attivazione del Comune territorialmente competente è prevista dall'art. 250 solo in via suppletiva "*qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente*", mentre l'art. 252 prevede l'attivazione in via diretta e principale del Ministero dell'Ambiente, che agisce di sua iniziativa e non per supplire all'inerzia dei responsabili dell'inquinamento.

Sostiene che la ragione intrinseca di questa diversità deriva dal fatto che nei siti inquinati di interesse nazionale l'inquinamento è riconducibile ad una pluralità di soggetti, con la conseguenza che non sarebbe possibile fra gravare sulla proprietà di uno solo di essi il privilegio speciale per crediti relativi ai costi sostenuti per procedure attinenti all'intero sito.

Il motivo non merita accoglimento.

Va intanto escluso che ricorrano differenze sostanziali fra gli interventi contemplati dall'art. 250 e quelli contemplati dall'art. 252 del d. lgs. n. 152/06.

Nell'ambito del titolo V (rubricato "*bonifica di siti contaminati*"), il decreto stabilisce, all'art. 239 3° comma, che gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, nel rispetto dei criteri generali dettati dallo stesso decreto, *fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.*

Il successivo art. 252 si limita poi a definire (al comma 2) i parametri in base ai quali devono essere individuati tali ultimi siti - vuoi per la loro inerenza ad aree di particolare pregio ambientale, o tutelate ai sensi del d. lgs. n. 42/04, o comprese nel territorio di più regioni, vuoi per la particolare rilevanza del rischio causato dall'inquinamento - e ad attribuire (al comma 4) al Ministero dell'Ambiente la competenza al compimento d'ufficio della procedura di bonifica - disciplinata dall'art. 242 - che li riguarda.

Non v'è dubbio, d'altro canto, che la predetta procedura sia la medesima il cui compimento d'ufficio è demandato, dall'art. 250, ai comuni territorialmente competenti (o, ove questi non provvedano, alle regioni), atteso che, come si ricava proprio dal coordinamento fra la rubrica e il contenuto di quest'ultima disposizione, nella nozione di "bonifica" rientrano tutte le procedure e gli interventi di cui all'art. 242.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il 5° comma dell'art. 252 prevede che, al pari di quanto stabilito dall'art. 250 per gli interventi d'ufficio degli enti territoriali, il Ministero predispone gli interventi solo nel caso in cui non vi provveda o non sia individuabile il responsabile della contaminazione, né vi provvedano il proprietario del sito (diverso dal responsabile) od altro soggetto interessato.

Neppure può condividersi l'argomento dell'impresa in LCA, secondo cui il credito per



le spese sostenute dal Ministero per l'intervento non sarebbe assistito dal privilegio speciale immobiliare sulle aree contaminate in quanto in un sito di interesse nazionale, in cui l'inquinamento è riconducibile ad una pluralità di soggetti, non sarebbe possibile, né giustificato, far gravare su una sola proprietà il costo delle operazioni di bonifica: è infatti evidente che anche un sito sottoposto al controllo degli enti territoriali potrebbe comprendere terreni appartenenti a diversi proprietari e potrebbe risultare inquinato per fatti cui costoro sono estranei e che sono attribuibili a più responsabili; né si comprende perché – nel caso di interventi effettuati su una pluralità di aree in proprietà di una pluralità di soggetti – il privilegio non potrebbe essere fatto valere su ognuna di esse, in relazione ai costi degli interventi per ciascuna sostenuti.

Ciò senza contare che, nel caso di specie, non è controverso che il credito dell'ARPA trovi la sua fonte nelle spese di operazioni di bonifica effettuate, nell'ambito del sito di interesse nazionale della laguna di Marano e Grado, nella specifica area di Torviscosa, pacificamente appartenente alla Caffaro s.r.l., e che la società, secondo quanto accertato dal tribunale e non contestato dalla ricorrente, è pure la responsabile dell'inquinamento.

D'altro canto, poiché le ragioni sottostanti al riconoscimento del privilegio vanno individuate nella causa del credito, siccome derivante dal compimento di interventi di disinquinamento che comportano un indubbio vantaggio economico per il proprietario del sito (sia questi responsabile o meno della contaminazione), e poiché tali ragioni ricorrono quale che sia l'amministrazione competente a procedere alle operazioni di bonifica, ove il disposto del II comma dell'art. 253 cit. (secondo il quale sono assistite da privilegio speciale immobiliare *le spese sostenute per gli interventi di cui al I comma*) dovesse essere interpretato nel senso invocato dalla ricorrente (ovvero come contenente un rinvio all'intero primo periodo della norma richiamata, la quale stabilisce *che gli interventi di cui al presente titolo* – ossia gli interventi di bonifica di cui al titolo V del d. lgs. – *costituiscono onere reale sui siti contaminati*

lee

qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250) si porrebbe una questione di legittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 3 Cost., non essendo giustificabile una disparità di trattamento di situazioni identiche dipendente unicamente dall'individuazione del soggetto titolare del credito.

La questione, tuttavia, non va sollevata, atteso che un'interpretazione coordinata e costituzionalmente orientata delle due disposizioni, conduce a ritenere che il rinvio contenuto nel 2° comma dell'art. 253, ai fini del riconoscimento del privilegio immobiliare sul credito per le spese, agli "interventi di cui al I comma", si riferisca alla sola prima parte del primo periodo della disposizione richiamata e pertanto attribuisca il privilegio a tutti gli interventi di bonifica contemplati dal titolo V del d. lgs., e non ai soli interventi effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250, cui deve intendersi specificamente riferita la sola costituzione (che in questa sede non interessa) di un onere reale sui siti contaminati.


Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 20.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 20 novembre 2013.

Il cons. est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

10 FEB 2014

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

